

16.CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 9098 DEL 10 SETTEMBRE 2014

(valore della lite – determinazione – domanda)

L'avvocato che patrocinia la curatela fallimentare quale parte civile in un procedimento penale contro il fallito ha diritto alla liquidazione delle spettanze con riferimento al valore della causa ragguagliato alla pretesa azionata in relazione alle perdite riportate dalla massa fallimentare, e dunque in base al criterio oggettivo rappresentato dall'entità della domanda, anziché alla provvisoria liquidata, che costituisce una circostanza che rientra nella discrezionalità del giudice.